

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 9

Titolo: Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).

Pubblicazione: ([B.U. 23 gennaio 1997, n. 7](#)).

Stato: Vigente

Tema: [ORDINAMENTO ISTITUZIONALE](#)

Settore: [AMMINISTRAZIONE REGIONALE](#)

Materia: [Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali](#)

Note: Ai sensi dell'[art. 17, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2](#), la validità del programma promozionale triennale anni 2004/2006 per il settore agroalimentare di cui alla presente legge è prorogata fino alla data di approvazione del nuovo programma di promozione triennale anni 2007/2009.

Ai sensi del [comma 2 dell'art. 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#), le norme relative agli organi e al direttore generale della ASSAM abrogate, modificate o sostituite dalla predetta legge continuano ad applicarsi fino alla cessazione degli organi ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9.

Sommario

[CAPO I Istituzione dell'ASSAM](#)

[Art. 1 \(Istituzione\)](#)

[Art. 2 \(Funzioni\)](#)

[Art. 3 \(Organi\)](#)

[Art. 4 \(Direttore\)](#)

[Art. 5 \(Attribuzioni del direttore\)](#)

[Art. 6 \(Revisore unico\)](#)

[Art. 7](#)

[Art. 8](#)

[Art. 9 \(Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico\)](#)

[Art. 10 \(Incompatibilità e ineleggibilità\)](#)

[Art. 11](#)

[Art. 12 \(Personale\)](#)

[Art. 13 \(Programmi di attività\)](#)

[Art. 14 - 15](#)

[Art. 16 \(Patrimonio\)](#)

[Art. 17 \(Finanziamenti\)](#)

[Art. 18 \(Norme transitorie\)](#)

[CAPO II Soppressione dell'ESAM](#)

[Art. 19 \(Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche\)](#)

[Art. 20 \(Procedura di liquidazione\)](#)

[Art. 21 \(Assegnazione del personale\)](#)

[Art. 22 \(Abrogazione\)](#)

[CAPO III](#)

[CAPO IV Disposizioni finali](#)

[Art. 25 \(Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e servizio fitosanitario\)](#)

[Art. 26 \(Divulgatori agricoli\)](#)

[Art. 27 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 28 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

CAPO I Istituzione dell'ASSAM

Art. 1 (Istituzione)

1. È istituita, per le finalità previste dalla presente legge, l'Azienda regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), con sede in Ancona.
2. L'ASSAM è Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

Art. 2 (Funzioni)

1. L'ASSAM costituisce strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o ricreatori di tecnologie particolari per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole; esso attua gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio regionale.
2. Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, l'ASSAM esercita le funzioni concernenti:
 - a) i servizi specialistici per il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
 - b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;

- c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;
- d) l'attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
- e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);
- f) le attività di formazione, nei limiti dell'accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
- g) l'individuazione di filiere strategiche per l'orientamento produttivo del settore;
- h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
- i) il supporto all'attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee "OGM free";
- l) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;
- m) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;
- n) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;
- o) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;
- p) la raccolta e l'elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;
- q) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della "green economy".

- 3.
- 4.

Nota relativa all'articolo 2

Così modificato dagli artt. 1 e 9, [l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#)

Art. 3 (Organi)

- 1. Sono organi dell'ASSAM:
 - a) il direttore;
 - b) il revisore unico.

Nota relativa all'articolo 3

Così sostituito dall'[art. 2, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#)

Art. 4 (Direttore)

- 1. Il direttore dell'ASSAM è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto del curriculum professionale, della formazione culturale e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi.
- 2.
- 3.
- 4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della [legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20](#) (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) relative ai dirigenti della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 4

Prima modificato dall'[art. 24, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24](#). Poi sostituito dall'[art. 3, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#). Così modificato dall'[art. 6, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5](#).

Art. 5 (Attribuzioni del direttore)

- 1. Il direttore:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;
 - b) predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 13, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;
 - c) predispone il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, il regolamento di amministrazione e contabile;
 - d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto dal direttore medesimo tra i dirigenti dell'ASSAM.

Nota relativa all'articolo 5

Così sostituito dall'[art. 4, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#)

Art. 6 (Revisore unico)

- 1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra gli iscritti nel registro di cui al [decreto legislativo](#)

[27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)).

Nota relativa all'articolo 6

Così sostituito dall'[art. 5, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#).

Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'[art. 5, l.r. 17 giugno 2011, n. 12](#), il collegio dei revisori dei conti dell'ASSAM è sostituito da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale. Fino alla predetta nomina e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.

Art. 7

.....

Nota relativa all'articolo 7

Abrogato dall'[art. 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#).

Art. 8

.....

Nota relativa all'articolo 8

Abrogato dall'[art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13](#).

Art. 9

(Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ASSAM e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, in caso di incarico conferito a dirigente della Giunta regionale, tiene altresì conto della direzione di una struttura della Giunta regionale medesima.
3. Al revisore unico è corrisposta un'indennità mensile lorda pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.

Nota relativa all'articolo 9

Così sostituito dall'[art. 6, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#).

Ai sensi dell'[art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11](#), il compenso annuo percepito dall'amministratore unico è ridotto del 10 per cento.

Art. 10

(Incompatibilità e ineleggibilità)

1. Agli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni dell'[articolo 8 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34](#).

Nota relativa all'articolo 10

Così sostituito dall'[art. 24, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24](#).

Art. 11

.....

Nota relativa all'articolo 11

Prima modificato dall'[art. 33, l.r. 7 maggio 2001, n. 11](#), poi abrogato dall'[art. 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#).

Art. 12

(Personale)

1. L'ASSAM dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato ai sensi dell'articolo 21.
2. L'assunzione di personale da parte dell'ASSAM avviene con contratto individuale di lavoro:
 - a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del [comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le posizioni contrattuali ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

3. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell'ASSAM è disciplinato dal contratto collettivo di settore. In alternativa, nei confronti dello stesso personale può trovare applicazione, previo accordo sia con le organizzazioni sindacali di categoria che del comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto collettivo del comparto di pubblico impiego applicato al personale di cui all'articolo 21. Il relativo costo è a carico dell'ASSAM.

4. La contrattazione decentrata integrativa è effettuata dall'ASSAM secondo le disponibilità del proprio bilancio e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

5. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.

Nota relativa all'articolo 12

Così sostituito dall'[art. 7, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#)

Art. 13

(Programmi di attività)

1. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, l'ASSAM opera sulla base di programmi annuali di attività che devono individuare gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

Nota relativa all'articolo 13

Così modificato dall'[art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13](#)

Art. 14 - 15

Nota relativa all'articolo 14 - 15

Articoli abrogati dall'[art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13](#)

Art. 16

(Patrimonio)

1. L'ASSAM ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.
2. Tale patrimonio può essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.

Art. 17

(Finanziamenti)

1. Il finanziamento dell'ASSAM è assicurato mediante:

- i proventi dei servizi e delle attività;
- i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
- i contributi della Regione alle spese di gestione relative al programma di attività e alle spese per il personale regionale a tempo indeterminato assegnato ai sensi dell'articolo 21;
- le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, e ulteriori eventuali entrate.

2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 vengono determinati dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. L'importo del contributo relativo al personale è definito dalla struttura regionale competente in materia in relazione alle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.

Nota relativa all'articolo 17

Così sostituito dall'[art. 10, l.r. 15 novembre 2010, n. 16](#)

Art. 18

(Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministratore unico dell'ASSAM propone il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO II Suppressione dell'ESAM

Art. 19

(Suppressione dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche)

1. L'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM), istituito con [l.r. 22 agosto 1988, n. 35](#), è soppresso.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto fra coloro che siano in possesso di specifiche competenze professionali adeguate alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 20 e che abbia maturato esperienza almeno quinquennale con funzioni direttive in aziende pubbliche o private.
3. Fino alla nomina del Commissario liquidatore rimane in carica il Commissario straordinario dell'ESAM soppresso.
4. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile pari all'80 per cento di quella prevista per l'Amministratore unico.

Art. 20

(Procedura di liquidazione)

1. Il Commissario liquidatore predisponde le condizioni e adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
2. All'atto del suo insediamento, il Commissario:
 - a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
 - b) prende in consegna sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAM;
 - c) individua, d'intesa con la Giunta regionale, i beni dell'ESAM da trasferire a titolo gratuito all'ASSAM per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;
 - d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dall'[articolo 2 della l.r. 35/1988](#) nonché gli altri eventualmente affidati all'ESAM da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche risultate non definite e relative ai compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvede per quelle di competenza della Giunta regionale.
3. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario predisponde il piano di liquidazione dell'Ente, da approvare con atto della Giunta regionale inviandone copia al Consiglio regionale.
4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:
 - a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, l'individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAM;
 - b) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dall'ESAM nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
 - c) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente, secondo le modalità e con l'obbligo di informativa previsti nell'atto di nomina;
 - d) il compimento dei residui provvedimenti pendenti, affidati all'ESAM ai sensi della [l.r. 35/1988](#), in esecuzione di atti amministrativi della Regione e non attribuiti ai sensi della presente legge, con particolare riferimento a quelli previsti dal comma 16.
5. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al proseguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.
6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione della Giunta regionale.
7. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti, ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione del piano di liquidazione. Durante tale periodo, il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi. Il Commissario provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ESAM fino alla liquidazione.
9. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione congiuntamente ad una propria relazione.
10. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio regionale, il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.
11. In attesa di diversa attribuzione, i compiti ad esaurimento relativi alla gestione dei beni di riforma fondiaria sono in ogni caso espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della [legge 30 aprile 1976, n. 386](#).
12. I terreni acquistati dall'ESAM ai sensi e per gli scopi della [legge 26 maggio 1965, n. 590](#), devono essere assegnati agli aventi diritto nel rispetto delle norme vigenti entro centottanta giorni.
13. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
14. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ESAM in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, non estinti dal Commissario o non trasferiti ad altro soggetto.
15. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed approvate dalla Giunta regionale, le passività residue dell'ESAM saranno iscritte nel bilancio regionale, le eventuali risultanze attive sono trasferite all'ASSAM.
16. Le passività derivanti dalle fidejussioni sono approvate e liquidate dalla Giunta regionale, su proposta del Commissario liquidatore nei limiti previsti dallo stanziamento disposto nel bilancio regionale.

Art. 21

(Assegnazione del personale)

1. Il personale nel ruolo unico regionale assegnato all'ESAM alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato per cinque anni rinnovabili con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Amministratore unico dell'ASSAM, alle dipendenze funzionali dell'Agenzia stessa, nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia. L'assegnazione è disposta tenuto conto delle opzioni del personale, delle funzioni cui risulti adetto e delle professionalità possedute. Il restante personale resta assegnato alle dipendenze della Giunta regionale.
2. All'ASSAM, con le modalità di cui al comma 1, può essere assegnato anche personale del ruolo unico regionale non precedentemente assegnato all'ESAM.
- 2 bis. La gestione del personale di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.
3. Il personale assegnato all'ESAM e proveniente da enti diversi dalla Regione Marche riprende servizio presso le amministrazioni di appartenenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le posizioni del personale comandato ai sensi della [legge 4 dicembre 1993, n. 491](#).
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato resta in servizio rispettivamente presso la Giunta regionale e l'ASSAM, fino alla scadenza del contratto.

Nota relativa all'articolo 21

Così modificato dall'[art. 10, l.r. 15 novembre 2010, n. 16](#).

Art. 22
(Abrogazione)

1.
2. I riferimenti all'ESAM, contenuti nelle norme e disposizioni regionali, si intendono riferiti all'ASSAM se riguardanti funzioni da questa esercitate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Tali funzioni fino alla costituzione dell'ASSAM sono svolte dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 22

Il comma 1 abroga la [l.r. 22 agosto 1988, n. 35](#), fatta eccezione per il comma 1 dell'articolo 27.

CAPO III

Nota relativa al CAPO III

Capo abrogato dall' [art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11](#).
Del capo III facevano parte gli artt. 23 e 24.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 25
(Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e servizio fitosanitario)

1.
2.
3.
4.
5. Il servizio fitosanitario ed i relativi compiti di cui alla [l.r. 16 gennaio 1995, n. 11](#) sono assegnati all'ASSAM.

Nota relativa all'articolo 25

Così modificato dall'[art. 37, l.r. 5 maggio 1998, n. 12](#), e dall'[art. 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28](#).

Art. 26
(Divulgatori agricoli)

1. Sono inquadrati nel ruolo unico regionale i divulgatori agricoli specializzati e polivalenti, ai sensi del [regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270](#), che siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) per il centro Italia, costituito ai sensi della [l.r. 3 maggio 1982, n. 14](#), a seguito di pubblico concorso bandito dallo stesso Consorzio con riferimento alla Regione Marche e che abbiano superato le prove finali dei corsi.
2. Per le finalità, di cui al comma 1, la Giunta regionale individua nella dotazione organica del ruolo unico regionale n. 19 posti della settima qualifica funzionale.
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 avviene su domanda degli interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico è assegnato ai servizi del settore agroalimentare e all'ASSAM con le modalità di cui all'articolo 21.

Art. 27
(Disposizioni finanziarie)

1. Con legge di approvazione del bilancio regionale è stabilita per l'anno 1997 e successivi l'entità della spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17, lettera c) ed all'articolo 19.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 sul capitolo 3111103 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della [l.r. 35/1988](#); per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.
3. Alla copertura delle spese previste dall'articolo 26 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme ascritte, ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998, a carico del capitolo 3115110 che reca la necessaria disponibilità; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni:
 - a) "Contributo all'ASSAM nelle spese di gestione";
 - b) "Spese per il Commissario liquidatore dell'ESAM";
 per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 28
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.